



CREDITO IMPOSTA
BENI STRUMENTALI
UTILIZZO
DELLE QUOTE
RESIDUE PER
INCAPIENZA

Novara - via Dolores Bello 3
Milano - p.zza Castello 24

studio@studiovalentiassociato.com
www.studiovalentiassociato.com



STUDIO VALENTI ASSOCIATO
PROFESSIONISTI D'IMPRESA | CONSULTANTS FEDERATION

Credito d'imposta beni strumentali: utilizzo successivo delle quote residue per incapacienza

L'Agenzia delle entrate ha chiarito, in risposta ad uno specifico quesito, la sorte delle quote annuali di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali non compensate, in tutto o in parte, nell'anno di competenza per incapacienza dei debiti fiscali e contributivi.

La normativa

L'articolo 1, comma 1059, L. 178/2020 (c. d. Legge di Bilancio 2021) disciplina le modalità di fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, prevedendone l'utilizzo esclusivo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997:

- per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, ex articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020, in 3 quote annuali costanti (eventualmente in unica soluzione per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro in relazione ad investimenti effettuati fino al 31.12.2021) a decorrere dall'anno di entrata in funzione;
- per investimenti in beni materiali 4.0 dell'allegato A annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 1056 e 1057, L. 178/2020, in 3 quote annuali costanti a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione, con facoltà di fruizione anticipata del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per beni ordinari;
- per investimenti in beni immateriali 4.0 dell'Allegato B annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 1058, L. 178/2020, in 3 quote annuali costanti a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Il meccanismo di fruizione del credito d'imposta in "n" quote costanti annuali è dunque in continuità con la previgente disciplina dell'articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) in relazione alla quale la questione circa la sorte di eventuali quote o frazioni di esse non compensate nell'anno di competenza era già ampiamente emersa e restava pendente.

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad uno specifico quesito, ha confermato la compensazione nell'anno successivo, in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell'anno, della quota residua dell'anno precedente inutilizzata per incapacienza di debiti erariali e contributivi. La circolare 5/E/2015 recitava infatti: "Nel caso in cui, per motivi di incapacienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta". La quota annuale pari a 1/3 del credito d'imposta maturato costituisce infatti il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto l'ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito. Questo importante chiarimento traduce l'accelerazione del periodo di fruizione del credito d'imposta dai previgenti 5 anni a 3 anni disposto dalla Legge di Bilancio 2021 in un vantaggio generalizzato per tutti i soggetti.